

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2004

**concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze***[notificata con il numero C(2004) 152]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Le sostanze attive della quarta fase per le quali non è stato notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. L'allegato I della presente decisione stabilisce l'elenco delle sostanze attive che rientrano in tale categoria.
- (3) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 <sup>(4)</sup> e (CE) n. 1490/2002 <sup>(5)</sup> stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo o per le quali i notificanti hanno dichiarato che non sarà presentato alcun fascicolo entro il termine stabilito non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono. L'allegato I della presente decisione stabilisce l'elenco delle sostanze attive che rientrano in tale categoria.

- (4) Per alcune di queste sostanze attive sono state presentate informazioni che, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri, hanno dimostrato la necessità di continuare ad utilizzare le sostanze in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.
- (5) Per le sostanze attive per le quali esiste un breve periodo di preavviso per la revoca di prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, un periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Nei casi in cui è previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione siano ritirate entro il 31 marzo 2004.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato II possono mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo per consentire l'elaborazione di valide soluzioni alternative per le sostanze considerate.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
- b) l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato posteriormente al 31 marzo 2004 è riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
- c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
- d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

3. Entro il 31 dicembre 2004 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 2 e in particolare le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).

#### *Articolo 3*

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile.

Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2004, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2004.

Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Elenco delle sostanze attive di cui all'articolo 1

## PARTE A

**Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 703/2001 della Commissione (seconda fase del programma di lavoro)**

Metidation

## PARTE B

**Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (terza fase del programma di lavoro)**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cinosulfuron | Nuarimol      |
| Clofencet    | Primisulfuron |
| Clorflurenol | Pretilaclor   |
| Flamprop-M   | Quinclorac    |
| Flurenol     | Streptomicina |
| Exaflumuron  | Tridemorf     |
| Imazetapir   | Triadimefon   |

## PARTE C

**Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione (quarta fase del programma di lavoro)**

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A. Sostanze chimiche attive</b>             | Acido borico                                |
| (4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-il-acetato           | Brometalin                                  |
| (4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol                    | Calciferol                                  |
| (E)-10-Dodecenil acetato                       | Cianuro di calcio                           |
| (Z)-3-Metil-6-isopropenil-3,4- decadien-1il    | Ossido di calcio                            |
| (Z)-3-Metil-6-isopropenil-9-decen-1-il acetato | Fosfato di calcio                           |
| (Z)-5-Dodecen-1-il acetato                     | Cloridrato di poli(imino imido biguanidina) |
| (Z)-7-Tetradecanolo                            | Clorofillina                                |
| (Z)-9-Tricosene                                | Colecalciferol                              |
| (Z,Z) Ottadienil acetato                       | Cloruro di colina                           |
| 2-Alcole propilico                             | Acqua di macerazione di granturco           |
| 3,7-Dimetil-2,6-ottadienal                     | Coumaclor                                   |
| 4-cloro-3-metilfenol                           | Coumafuril                                  |
| 7,8-Eossi-2-metil-ottadecano                   | Coumatetralil                               |
| 7-Metil-3-metilene-7-ottene-1-il-propionato    | Crimidina                                   |
| Basi acridiniche                               | Difetialone                                 |
| Cloruro di alchildimetilbenzilammonio          | Cloruro diottildimetil ammonio              |
| Cloruro di alchildimetiletilbenzilammonio      | Difacinone                                  |
| Idrossido di ammonio                           | Etanetiol                                   |
| Solfato di ammonio                             | Etilsanoato                                 |
| Nitrato di bario                               | Flocumafen                                  |
| Bifenil                                        | Fluoroacetammide                            |

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Acido cianidrico                      | Acido sebacico                               |
| Isoval                                | Serricornina                                 |
| Acido lattico                         | Carbonato di sodio                           |
| Bromuro di laurildimetilbenzilammonio | Cloruro di sodio                             |
| Cloruro di laurildimetilbenzilammonio | Cianuro di sodio                             |
| Fosfato di calce                      | Dimetilarsinato di sodio                     |
| Metil-trans-6-nonenoato               | Idrossido di sodio                           |
| Naftalene                             | o-benzil-p-clorfenossido di sodio            |
| Azoto                                 | Propionato di sodio                          |
| Cloruro di octildecildimetil ammonio  | p-t-amilfenossido di sodio                   |
| Estratto di cipolla                   | Tetraborato di sodio                         |
| Papaina                               | Estratto di soia                             |
| p-Cresil acetato                      | Olio di soia, epossilato                     |
| p-Diclorobenzene                      | Stricnina                                    |
| Ferodim                               | Oli di catrame                               |
| Acido fosforico                       | Solfato di tallio                            |
| Oli vegetali/Olio di noce di cocco    | Tiourea                                      |
| Oli vegetali/Olio di mais             | trans-6-Nonen-1-ol                           |
| Oli vegetali/Olio d'arachide          | Trimedlure                                   |
| Sorbato di potassio                   |                                              |
| Pronumone                             | <b>B. Microrganismi</b>                      |
| Acido propionico                      | Aschersonia aleyrodis                        |
| Piranocumarin                         | Agrotis segetum granulosis virus             |
| Composti quaternari d'ammonio         | Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus |
| Scilliroside                          | Virus del mosaico del pomodoro               |

---

## ALLEGATO II

## Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2

| Colonna A                              | Colonna B    | Colonna C                                                                  |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sostanza attiva                        | Stato membro | Impiego                                                                    |
| Cloruro di alchildimetilbenzilaammonio | Belgio       | Disinfezione di attrezzature e camere di crescita per funghi               |
| Cinosulfuron                           | Spagna       | Riso                                                                       |
|                                        | Italia       | Riso                                                                       |
| Flamprop-M                             | Austria      | Frumento primaverile, orzo primaverile, frumento autunnale, orzo autunnale |
|                                        | Danimarca    | Orzo primaverile                                                           |
| Exaflumuron                            | Portogallo   | Agrumi                                                                     |
|                                        | Spagna       | Pini                                                                       |
| Metidation                             | Francia      | Mele, pere, prugne, agrumi                                                 |
|                                        | Germania     | Olio di colza                                                              |
|                                        | Italia       | Olive                                                                      |
|                                        | Portogallo   | Mele, pere, pesche, olive, viti, agrumi, mango e anone                     |
|                                        | Spagna       | Agrumi, olive                                                              |
|                                        | Grecia       | Olive, mele, pere                                                          |
| Pretilaclor                            | Francia      | Riso                                                                       |
|                                        | Italia       | Riso                                                                       |
| Quinclorac                             | Spagna       | Riso                                                                       |
|                                        | Grecia       | Riso                                                                       |
|                                        | Portogallo   | Riso                                                                       |
|                                        | Italia       | Riso                                                                       |
| Triadimefon                            | Svezia       | Fragole di pieno campo                                                     |
|                                        |              | Pomodori e cetrioli di serra                                               |